



COMUNE DI GIVOLETTO

Provincia di Torino
Ufficio di Polizia Municipale

ORDINANZA N. 37 del 17.9.2010

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VIARIA NELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA: VIA RIVOLI – PERIODO SPERIMENTALE.

IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA

Premesso che la circolazione veicolare sulle vie interne al centro abitato denominate Via Sandro PERTINI, Via Luigi Einaudi, Via San Secondo, Via Rivoli e Via Rubiana necessitano di essere adeguatamente regolamentate in funzione dello sviluppo edilizio ed urbanistico che ha interessato l'intero territorio Comunale;

Considerato che le vie sopra citate vanno ad intersecarsi in un area nevralgica per la presenza di infrastrutture quali la scuola dell'infanzia e quella primaria.

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e delle caratteristiche della strada;

Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 82;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 141, 145, 158 e 159 del C.d.S. D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Con decorrenza immediata l'istituzione della seguente circolazione veicolare sulla seguente via:

VIA RIVOLI (inizia da via San Secondo e termina in via Alpignano S.P. 181).

- Istituzione del diritto di precedenza rispetto a tutte le immissioni con interruzione in corrispondenza della via Alpignano S.P.181;
- Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
- Strada a doppio senso di circolazione;
- Sosta vietata 0-24 su ambo i lati;

- Stop all'intersezione con via Alpignano S.P.181;
- Obbligo di svolta a destra via L. Einaudi o a sinistra via Rubiana pervenendo all'intersezione con le stesse;
- Divieto di sorpasso;
- Divieto di transito ai veicoli avente massa superiore alle 8 Tonnellate;

La presente ordinanza revoca eventuali disposizioni precedenti e abroga tutte le Ordinanze in contrasto con la presente.

A norma dell'art. 3° e 4° comma della L.241/90 si avverte che, avverso la presente Ordinanza in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. L.vo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente disposizione ed agli Agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Leg.vo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada.

DISPONE

- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale con la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente Ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
 - 1) al Signor Sindaco – SEDE;
 - 2) al Signor Assessore alla Viabilità – SEDE;
 - 3) all'Ufficio Tecnico Comunale – SEDE;
 - 4) agli atti dell'Ufficio Polizia Locale – SEDE.

II RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA

**Vice Commissario di P.L.
Walter CAPPELLINA**